

## Disallineamenti tra POS e corrispettivi: le criticità applicative della nuova franchigia

*L'abbinamento tra registratori telematici e POS mira a rafforzare il controllo sui corrispettivi incassati con pagamenti elettronici, ma può generare disallineamenti anche per errori o situazioni fisiologiche. L'art. 33, D.Lgs. n. 148/2026 introduce una franchigia sanzionatoria, escludendo le sanzioni quando la differenza tra operazioni elettroniche memorizzate e pagamenti POS non supera il 5%. Il correttivo attenua il rischio per gli esercenti, pur lasciando aperte alcune criticità operative.*

L'onere di **abbinare** i RT con i POS, introdotto con decorrenza 2026, collegato all'obbligo di memorizzazione e trasmettere unitamente ai dati dei corrispettivi anche i dati dei pagamenti elettronici, ha come obiettivo quello di contrastare l'**evasione** fiscale, inducendo gli esercenti a certificare il 100% delle operazioni attive incassate con strumenti tracciati.

In linea teorica, ciascun operatore dotato di RT dovrebbe ottenere il completo **allineamento** tra l'ammontare dei corrispettivi certificati con documento commerciale dotato della dicitura "pagamento elettronico" e l'ammontare degli incassi POS, inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, nella pratica il **perfetto allineamento dei 2 dati non è così scontato che si verifichi**, vuoi per ragioni fisiologiche, come l'incasso di fatture a mezzo POS, vuoi per **piccoli errori** che può commettere nel quotidiano chi lavora a stretto contatto con la clientela.

Il problema è che un'eventuale discrepanza può avere effetti negativi in termini sanzionatori. Infatti, è punito con la sanzione amministrativa pari a **100 euro** per trasmissione, entro un massimo di 1.000 euro per trimestre, l'omesso, tardivo o infedele invio, oltre che dei dati dei **corrispettivi**, anche dei dati dei **pagamenti elettronici** che non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA.

Perdipiù, a tale sanzione pecuniaria si sommano le sanzioni **accessorie**, in caso di contestazione di 4 distinte violazioni commesse in giorni diversi nell'arco di un quinquennio.

La **non corretta indicazione della modalità di pagamento** (contanti anziché POS) sul documento commerciale, dunque, rappresenta una violazione sanzionabile, peraltro, già dal **1° gennaio 2026**, e perfino se l'errore è dovuto a un cambio di volontà del cliente (interrogazione parlamentare n. 5-04808 del 16 dicembre 2025 in Commissione Finanze alla Camera). Nelle ipotesi in cui l'errore sia tempestivamente riscontrato è comunque possibile procedere all'**annullamento** del documento commerciale, con l'indicazione errata della modalità di pagamento, e alla riemissione del

Con il Decreto correttivo *Omnibus* ([art. 33, D.Lgs. n. 148/2026](#)), si introduce una specifica **franchigia** al fine di disapplicare l'impianto sanzionatorio per i piccoli errori.

Nello specifico, viene previsto che per le violazioni relative ai corrispettivi e ai pagamenti elettronici, le sanzioni **non** trovano applicazione quando tra:

- il **numero** delle operazioni regolate con pagamento elettronico registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei corrispettivi giornalieri; e
- il **numero** dei pagamenti elettronici accettati,

sussiste una discrepanza **non superiore al 5%**.

Si noti che, sulla base del tenore letterale della novella normativa, contrariamente a quello che si sarebbe potuto immaginare, il parametro di confronto è il **numero** (e non l'ammontare) delle operazioni e dei pagamenti.

Quindi, ad esempio, laddove:

- il numero giornaliero di scontrini con dicitura "pagamento elettronico" sia pari a **95**;
- il numero degli incassi POS giornalieri sia pari a **100**,

non trova applicazione **alcuna sanzione**. Nell'esempio, gli scontrini "**sbagliati**" (ossia gli scontrini in cui è stata erroneamente indicata come modalità di pagamento "contanti" anziché "pagamento elettronico") sarebbero 5.

Lo studio resta a disposizione per ulteriori informazioni e/o per procedere agli adempimenti burocratici e normativi.

Cordiali saluti

Lanzo 15.09.2026